

Regolamento Interno del Sinedrio Ammonio Solare Egizio

Titolo Primo Spiegazione della abbreviatura.

- Art. 1° – Tutti coloro che appartengono al Sinedrio Ammonio o Log.: Amm.: possono chiamarsi:
Ne.: Neofito, qualunque persona dipendente da un Maestro Iniziato.
Ad.: Adepto, qualunque Neofito che è passato al 1° grado.
Dis.: Discepolo, qualunque Ne.: o Ad.: alla dipendenza di un M.: I.:
Frat.: Fratello, qualunque Ne.: o Ad.: o Dis.: in rapporto agli altri.
Al.: Alunno od Allievo, qualunque Dis.: che pratica sotto la direzione di un M.: P.:
Aff.: Affiliato, nome spettante ai soli Maestri che hanno dipendenti.
In.: Iniziato, qualunque maestro dal primo grado in su.

Titolo secondo Scopo del Sinedrio Ammonio – Doveri dei suoi Dipendenti

- Art. 2° – Scopo unico del Sinedrio Ammonio è la perpetuazione dell'insegnamento della Scienza Arcana e Sacra che la Tradizione ci ha fatto conservare intatta; essa comprende il perfezionamento del cuore umano mediante le pratiche delle morali virtù, – lo sviluppo dei poteri mentali nella determinata meta della scienza arcana, – l'adattamento delle occulte forze naturali alla manifestazione degli occulti poteri delle forze dell'iniziato.
- Art. 3° – Qualunque dipendente che si fa inscrivere al Sinedrio Ammonio deve aspirare, quanto più può lontano da ogni profana distrazione di vita politica e di interessi profani, di raggiungere nella pratica il rinvenimento della voce di Ammone e della Chiave di Iside, fino al punto di intendere l'uso del nome Jehovah e dei 72 Nomi Divini, – di attendere alla conquista della Pietra dei Saggi e dello Elisire di Vita Perpetua.
- Art. 4° – Gli ascritti, a qualunque grado siano arrivati, hanno doveri da compiere verso i profani, verso i maestri e verso il Sinedrio.
- Art. 5° – Verso i profani: essere esempio di virtù civili, – di rispetto alle leggi dello stato in cui vivono, – di ottima morale e di ordine.
- Art. 6° – Verso i maestri hanno il dovere dell'obbedienza e dell'onore.
- Art. 7° – Verso il Sinedrio, come arca di ogni bene, devono conservarsi legati in comunione efficace da offrire quanto possono per difenderlo, ampliarlo, custodirlo.
- Art. 8° – I vantaggi che si otterranno dagli iscritti di qualunque grado sono:
I° Salute, felicità, grandezza, ricchezza ed onori per soli dipendenti della esteriore cerchia, tardi allo studio ed alle pratiche.
II° La conquista della Luce per coloro che lavorano indefessamente.

Titolo Terzo Regole per la iscrizione di un dipendente o di un neofito.

- Art. 9° – Per essere ammesso all'iscrizione un qualunque dipendente o neofito deve avere i seguenti requisiti:
I° Costumi purissimi.
II° Probità ed onestà conosciute.
III° Età di anni 21 compiuti se profano, di 18 se figlio di un maestro.
IV° Desiderio fermo, volontà determinata e disposizione a praticare il bene e la giustizia contro il proprio interesse individuale.
V° Cognizioni delle scienze occulte almeno per semplici letture.
VI° Fermezza a conservare il silenzio ed a resistere a lunghe prove.

VII° Assiduità ai lavori, promessa di adempimento di tutte le prove imposte, prudenza nell'applicazione di ogni legge spirituale nella pratica della vita umana.

Art. 9°bis – Se l'iscrizione riguarda donne che aspirano al grado di maestra occorre come condizione indispensabile:

I° Che la donna sia di età maggiorenne;

II° Che sia libera delle sue azioni, tanto da potersi promettere il celibato; o che sia sposata legalmente, coi costumi e riti religiosi del proprio paese, ad un fratello dipendente dal Sinedrio o ad un maestro.

III° Che chiuda il proprio animo a qualunque affetto profano sino al suo completo investimento al grado di maestra assistente.

Titolo Quarto

Modo di regolare l'ammissione all'iscrizione dei neofiti.

Art.10° – L'iscrizione di un fratello al Sinedrio Ammonio è sotto la diretta responsabilità morale, materiale ed effettiva di colui che la propone diventando il proponente per questa ragione il padrino nel battesimo del neofito alla religione della Luce.

Art.13° – Il nuovo iscritto è sotto la sorveglianza dei vecchi come un figlio sotto la sorveglianza dei genitori, e nella diretta comunione soltanto col maestro iniziatore.

Art.14° – Gli ascritti cominceranno a ricevere istruzioni direttamente dal maestro iniziatore, secondo la via più confacente allo sviluppo dell'iscritto, potendo servirsi il maestro di tutti i manoscritti dell'ordine che può mettere a disposizione dell'allievo secondo la sua capacità e la sua intellettualità.

Art.15° – Gli iscritti sotto la dipendenza dello stesso maestro possono essere messi in diretta comunicazione tra loro, affinché possano tra loro consultarsi su determinati punti di controllo, ma tale comunicazione deve essere autorizzata dal maestro iniziatore sotto la formola fondamentale della rivelazione ermetica.

Art.16° – Nello scrivere i rapporti al maestro iniziatore, e nelle comunioni ai fratelli neofiti iscritti non si adopera altro nome che quello della scienza o nome arcano della intelligenza di battesimo; e tra fratelli non sono permesse investigazioni sull'ordine dei Maestri dirigenti il Sinedrio, ne sull'andamento di esso, dovendo restare pel neofito precluso il Sinedrio stesso, l'ordine dei Maestri e la sua costituzione materiale fino allo sviluppo dell'Ibi individuale che corona l'opera del neofito apprendista, per farlo incontrare nella comunione dei maestri e grandi maestri del rito egiziano, unica e sovrana forma collettiva che perpetua attraverso i secoli la scienza ieratica degli Dei occulti e palesi.

Art.17° – Nessun fratello o maestro si può ingerire nei fatti e nelle operazioni del neofito o del fratello se non chiamato espressamente e con autorizzazione del maestro di Grado, o dell'Ierofante se per ordine.

Art.18° – Un neofito in comunione con un altro fratello chiamato ad assistere od a collaborare ad operazioni da questo, non deve rifiutarsi, ma non può intervenire se non con la autorizzazione del maestro iniziatore. Intervenendo o collaborando ad operazioni con finalità comune, nessun neofito deve comunicare al fratello i mezzi di cui si serve e la sua speciale maniera di operare, quindi sono proibite tra loro discussioni sui metodi, e permesse solo comunioni e comunicazioni sulle linee generali scientifiche.

Art.19° – Il maestro iniziatore può coi suoi dipendenti formare compagnie di operazioni con fini comuni; a tale scopo resta espressamente proibito ai neofiti, facendo parte di una compagnia, di avere comunione e rapporto con neofiti, maestri o maestre di compagnia estranea, sia anche dipendente dallo stesso maestro iniziatore, se questi per il suo grado elevato ne ha costituite diverse per lavori del Sinedrio.

Art.23° – Ogni novanta giorni devono, se il loro silenzio è durato ininterrotto tale tempo, dar conto dei propri studi in maniera dettagliata e precisa.

Art.26° – Il neofito che fosse ragione di scandalo al fratello sarà punito con la perdita totale della sua ascensione meritale e con l'interdizione perpetua.

Art.27° – Il neofito che sia esempio al fratello di obbedienza e di perseveranza, di secreto e di lavoro, sarà remunerato con aumento di forza e di premi a suo libito nella prima lunazione di ariete di ogni anno.

Titolo Quarto Bis. Della speciale iscrizione dei dipendenti.

Art.28° – Ogni Ne.: ascritto può avere a se legato una o più persone dei due sessi che a loro volta aspirano a diventare Ne.:, non possedendo ancora né la capacità, né le doti per essere ascritti all'Or.: Eg.:, né le qualità indispensabili per aspirare al grado di M.:. Costoro con una speciale iscrizione all'ordine, di cui usufruiscono per via indiretta dei principali benefici sono dipendenti del Gr.: Or.: Eg.:

Art.29° – I dipendenti per essere ascritti sotto la mallevaderia del Ne.:, come il Ne.: è ascritto sotto la tutela del M.:, devono avere tutti i requisiti morali voluti per l'iscrizione del Ne.:; e non possono avere contatto, comunione e relazione coi M.: se non per mezzo del loro superiore immediato che li ha presentati.

Art.30° – Il Ne.: o l' Af.: esercita sulla condotta morale e materiale dei suoi dipendenti l'efficace vigilanza come all'art. 25 dei P.P.: sui neofiti.

Art.31° – Chi ha alla sua dipendenza dei dipendenti iscritti all'ordine, deve almeno una volta ogni anno far rapporto sulla esemplarità della loro condotta. Trascorso un trimestre dalla sua iscrizione al noviziato, il dipendente è presentato dal neofito da cui dipende al proprio maestro.

Titolo Quinto Leggi e disposizioni comuni a tutti gli iscritti dell'O.: Eg.: secondo le loro funzioni e grado

Art.33° – Le leggi che dovrà osservare qualunque perfetto Ad.: sono raccolte nei seguenti precetti.

Art.34° – Onorerai la virtù, la saggezza, il tuo benefattore. Seguirai la tua Religione per piacere, non per obbligo.

Art.35° – Combatterai senza interruzione il vizio; cercherai di unirti sempre a probi ed onesti profani; avvicinerai i cattivi a solo scopo di perfezionarli traendoli alla virtù.

Art.36° – Non fare agli altri quello che non vuoi a te si faccia.

Art.37° – Custodirai gelosamente la Luce dei Mag.:, e la chiave arcana dei segreti della natura.

Art.38° – Alla tua sorte fa di essere sempre rassegnato.

Art.39° – Onorerai i tuoi genitori, i vecchi, il tuo Maestro; istruirai i giovani e gli ignoranti; aiuterai i deboli e proteggerai l'infanzia.

Art.40° – Amerai la tua donna ed i tuoi figliuoli; la tua Patria ed i tuoi fratelli.

Art.41° – Farai in modo che sia sempre a te presente il Fratello defunto, come se fosse vivente, alla tua memoria.

Art.42° – Procurerai che niuna passione alligni in te o nel tuo Fratello; sarai indulgente all'errore ma fuggirai i falsi amici.

Art.43° – Osserverai, vedrai e farai sempre silenzio ad ogni cosa; non dirai mai né ciò che sai, né tutto quello che conosci.

Art.44° – Renderai sempre bene per male, e cancellerai dal tuo animo le ingiurie appena le hai ricevute.

Art.45° – Non abuserai mai del tuo grado, della tua forza e della tua possanza.

Art.46° – Sarai sempre giusto e veritiero; fuggirai l'ozio e conserverai il silenzio su tutti i misteri che imparerai.

Art.47° – Farai attenzione e studierai per conoscere gli uomini, i loro vizi e le loro virtù; il tutto ti

servirà di norma per te stesso.

Art.48° – Rispetterai i Numi e le credenze degli altri uomini a seconda dei loro principi.

Art.49° – Andrai sempre solo per i luoghi pubblici od in compagnia di un tuo fratello o di eletti; sarai sempre serio e riconcentrato nella persona, e modesto sia nel vestire che nei discorsi.

Art.50° – Farai il possibile di non mai irritarti ne contro i Vecchi ne contro il tuo Fratello, la tua donna, il tuo alunno, il tuo dipendente, o qualunque profano.

Art.51° – Sarai sinceramente unito al tuo Fr.: Ini.: Ade.: od Alu.: formando con lui un solo pensiero ed una volontà sola.

Art.52° – Istruirai il tuo Alu.: dipendente nei segreti della natura e nelle scienze occulte, in ciò che ignora e che può conoscere secondo il suo grado.

Art.53° – Fuggirai la maldicenza e la discordia, e cercherai dissiparle ove si verificassero.

Art.54° – Non opererai cosa alcuna senza consiglio e senza riflessione.

Art.55° – Sarai non mai di nome, ma sempre di fatti, vero fratello; non odierai mai il tuo nemico.

Art.56° – Sarai sempre di te stesso rigoroso testimone e giudice; alla sera rifletterai sulla intera giornata chiedendo a te medesimo: che cosa hai fatto, cosa hai ascoltato, cosa hai veduto, cosa hai imparato, di che e come dovresti dolerti, quale progresso hai fatto?

Titolo Decimo

Consiglio delle Maestre.

Art.113°–Il Consiglio delle Maestre si compone di un Presidente, di una Relatrice, di una Segretaria e Cancelliere, di una Elemosiniera e di tutte le Maestre del Rito.

Art.114°–Il Presidente è il Gr.: M.: dell'Ordine. Le altre dignità sono di nomina del Gr.: M.:. La carica è a vita. Nell'assenza di una Dignità, supplirà la più anziana del Rito.

Art.115°–Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta e sono segrete. Un Maestro assistente farà da portiere durante il Consiglio.

Titolo Undecimo

Doveri delle Maestre e del Maestro Assistente.

Art.116°–I doveri delle Maestre e del Maestro Assistente sono anche delineati in un apposito regolamento particolare, di cui si darà lettura alle sole chiamate.